

# **DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU' MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale**

## **DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU' MARCHI art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà**

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016